

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 dd. 22/03/2010

Oggetto: Regolarizzazione delle utilizzazioni in atto dei beni di uso civico ai sensi dell'art. 21 della L.P. 6/2005: autorizzazione all'alienazione di mq. 80,00 della p.f. 837/1 da aggregare alla p.ed. 211 in C.C. Ruffrè con compensazione tramite eccedenza di precedente apposizione di vincolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione comunale ha avviato una verifica sui confini catastali nella zona denominata "Villini"; dalla verifica summenzionata è emersa una discordanza tra i confini reali e i confini mappali tra la p.ed. 211 di proprietà privata e la p.f. 837/1 di proprietà comunale in C.C. Ruffrè;

Richiamato che i privati, edotti della situazione, hanno manifestato la volontà di acquistare il terreno comunale e, in particolare, mq. 80,00 della p.f. 837/1 in C.C. Ruffrè Mendola come da allegato frazionamento, al fine di regolarizzare la situazione;

Specificato che il terreno risulta di proprietà del Comune di Ruffrè Mendola e non è oggetto di alcuna finalità pubblica negli strumenti di programmazione dell'ente, peraltro, pur essendo gravato da uso civico non è da tempo idoneo allo svolgimento della funzione in quanto ricadente in area urbanizzata;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di procedere alla regolarizzazione della situazione di fatto, come ammesso dal combinato disposto degli artt. 16 e 21 della L.P. 6/2005;

Verificato che sussistono le condizioni di cui all'art.21 della L.P. 6/2005 e, in particolare:

- la situazione è precedente all'entrata in vigore della nuova normativa sugli usi civici (01 luglio 2005);
- la cessione non comporta interclusione di altri terreni gravati da uso civico;
- sul terreno in oggetto il privato non ha realizzato manufatti e/o opere abusive: la destinazione del terreno è infatti rimasta a verde;

Specificato, inoltre, che il Comune intende provvedere allo sgravio di uso civico compensando la riduzione del patrimonio di uso civico con una precedente apposizione di vincolo. In particolare con la deliberazione consigliere n.25, dd. 28 settembre 2009 è stato svincolata una superficie pari a mq 289, vincolando contestualmente una particella di superficie assai maggiore (mq 10855) evidenziando che tale differenza veniva vincolata per compensare eventuali, futuri sgravi di uso civico del patrimonio di questo Comune;

Specificato, altresì, che l'introito derivante dalla cessione in oggetto verrà impiegato come previsto dall'art.10 della L.P. 6/2005;

Vista la L.P. 6/2005 e s.m.;

Visto il frazionamento n. 037/2010 redatto dal p.ind. Battocletti Mauro;

Vista la perizia di stima asseverata del p.ind. Battocletti Mauro del 20.02.2010, che assegna al terreno il valore a corpo di euro 4.640,00;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnico amministrativa, ai sensi dell'art. 81 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L rispettivamente dal Responsabile del Servizio finanziario e dal Segretario comunale;

Dato atto che, il presente provvedimento, non comportando impegno della spesa, non necessita dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano:

presenti e votanti n. 10

voti favorevoli n. 10

voti contrari n. 0

astenuti n. 0

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni in premessa esposte, la regolarizzazione delle utilizzazioni in atto dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 16 della L.P. 6/2005 – ed in particolare di mq. 80 della p.f. 837/1, come meglio identificato nel frazionamento allegato al presente provvedimento;
2. **di approvare**, conseguentemente, l'estinzione del vincolo di uso civico su mq. 80 della p.f. 837/1 in C.C. Ruffrè – Mendola, come individuata nel tipo di frazionamento n.196/2009 allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 16 della L.P. 6/2005, subordinatamente all'autorizzazione di cui al punto successivo;
3. **di dare atto che** la compensazione per la riduzione del patrimonio di uso civico viene effettuata tramite precedente apposizione di vincolo di uso civico sulla intera p.f. 833/11 in C.C. Ruffrè. In particolare con la deliberazione consigliere n.25, dd. 28 settembre 2009 è stato svincolata una superficie pari a mq 289, vincolando contestualmente una particella di superficie assai maggiore (mq 10855) evidenziando chetale differenza veniva vincolata per compensare eventuali, futuri sgravi di uso civico del patrimonio di questo Comune
4. **di incaricare** il Sindaco ad inoltrare domanda di autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico in oggetto al Servizio provinciale competente, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.P. 6/2005;
5. **di autorizzare** l'alienazione di mq. 80 della p.f. 837/1 di proprietà comunale da aggregare alla p.ed. 211 in C.C. Ruffrè, come illustrato nel frazionamento, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale al prezzo, a corpo, di euro 4.640,00;
6. **di dare atto** che l'introito derivante dalla cessione di cui sopra verrà impiegato nei limiti di cui all'art.10 della L.P. 6/2005;

7. **di dare atto** che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art.79 terzo comma del TULLRROC della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L;
 8. **di dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. n. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del DPGR 24 novembre 1971 n. 1199:
 - ✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 2 lettera b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.